DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 18 gennaio 2024, n. 3

Autorizzazione allo scarico nel mare Adriatico delle acque reflue effluenti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Molfetta. D.Lgs. n.152/2006 e L.R.n.18 /2012.

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti Sezioni Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

## **VISTI ALTRESÌ:**

- il Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm.

- ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 "Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani" che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

### **PREMESSO CHE:**

- la scrivente Sezione, con atto dirigenziale n. 23 del 15/02/2019, ha rilasciato in favore di AQP Spa, in qualità di gestore del SII, l'autorizzazione provvisoria allo scarico in mare (battigia) dell'effluente dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Molfetta;
- l'AQP, con nota prot 17797 del 25/02/2019, ha trasmesso le attestazioni relative agli autocampionatori e ai misuratori di portata, nonché il piano di disinfezione dell'area di impianto;
- l'AQP, con nota prot. 41674 del 17/05/2019, ha trasmesso gli rdp previsti dal Piano di Monitoraggio ambientale sia nella fase di realizzazione degli interventi di potenziamento dell'impianto, sia nella fase "post operam";
- l'AQP, con nota prot. 47400 del 05/06/2019, acquisita in atti al prot. 7403 del 07/06/2019, ha chiesto il rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico, trasmettendo le attestazioni di funzionalità dell'impianto e gli autocontrolli effettuati da gennaio a maggio 2019;
- la scrivente Sezione ha rilasciato il proprio parere prot. 5148 del 27/05/2020 nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA avviata dalla Sezione Autorizzazioni ambientali della Regione Puglia ed inerente al progetto P1510 di adeguamento al DM 185/200 dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Molfetta mediante il completamento e rifunzionalizzazione del limitrofo impianto realizzato nel passato dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia;
- questa Sezione, con nota prot. 345 del 12/01/2021, ha diffidato l'AQP per una serie di superamenti dei valori limite rilevati da Arpa Puglia nell'ambito del monitoraggio annuale della qualità dello scarico del depuratore di Molfetta; nella medesima nota si chiedeva ad AQP ed al Comune di Molfetta di adottare opportune iniziative di contrasto alle immissioni di reflui anomali nella rete di fogna nera;
- la Sezione Autorizzazioni ambientali della Regione Puglia, con AD n. 73 del 09/03/2021, ha espresso le proprie valutazioni sulle modifiche progettuali intervenute relativamente all'area di assemblaggio e varo della condotta sottomarina ed ha prorogato la validità del precedente AD n. 192 del 18/11/2016;
- questa Sezione, con nota prot. 10926 del 16/09/2021, ha reiterato la diffida ad AQP per una serie di superamenti dei valori limite rilevati da Arpa Puglia;
- l'AQP, con nota prot. 12014 del 23/02/2022, ha trasmesso gli rdp previsti dal Piano di Monitoraggio ambientale fase "post operam" e le schede di esercizio mensili dell'impianto;
- questa Sezione, con nota prot. 9374 del 26/09/2022, ha nuovamente diffidato l'AQP per una serie di superamenti dei valori limite rilevati da Arpa Puglia;
- l'AIP, con nota prot. 4974 del 19/09/2022, ha fornito il proprio nulla osta alla programmazione ed esecuzione di interventi di efficientamento del comparto biologico (ex Dc 450 – divenuto P1918); a tal proposito l'AQP ha previsto di intervenire sul comparto biologico introducendo la tecnologia MBBR, nonché di realizzare una stazione di disoleazione con flottazione, unitamente ad altri interventi di miglioramento della gestione dei fanghi;
- la Sezione Autorizzazioni ambientali della Regione Puglia, con AD n. 387 del 15/11/2022, ha prorogato per ulteriori 4 anni la validità del precedente AD n. 192 del 18/11/2016 inerente al progetto della condotta sottomarina (P0934);
- l'AQP, con nota prot. 14994 del 01/03/2023, ha chiesto alla scrivente Sezione un parere di compatibilità al PTA dell'intervento di efficientamento del comparto biologico e della linea fanghi (P1918);
- questa Sezione, con nota prot. 3706 del 27/03/2023, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni sul progetto P1918, giacché finalizzato a risolvere le problematiche dei superamenti dei valori limite legati all'alto carico inquinante dei reflui in ingresso;
- questa Sezione, con nota prot. 4340 del 06/04/2023, sulla base delle valutazioni effettuate sul progetto

P1918 di AQP e degli ultimi accertamenti analitici trasmessi da Arpa Puglia, ha nuovamente evidenziato quanto segue:

- "... l'attuale scarico in battigia, in attesa della realizzazione della condotta sottomarina programmata e finanziata da lungo tempo, impone un'accelerazione dei processi decisionali e realizzativi degli interventi progettati da AQP, al fine di adeguare, quanto prima, le linee di processo al carico inquinante dei reflui in ingresso.";
- ".... in attesa della realizzazione dei predetti interventi, comunque è imperativa l'attivazione e/o il potenziamento di attività di controllo del territorio finalizzate a ridurre, o evitare, l'immissione in fogna di scarichi di natura industriale con concentrazioni superiori ai limiti consentiti.;
- "Ciò comporta il coordinamento dei soggetti a diverso titolo competenti (AQP, Consorzio ASI, Comune di Molfetta, Città metropolitana di Bari, Sezione regionale di vigilanza Ambientale) che hanno già l'onere di garantire le necessarie verifiche, di programmare i controlli di routine delle attività produttive autorizzate, per la verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, nonché di effettuare i controlli finalizzati a contrastare l'esercizio di attività non munite delle necessarie autorizzazioni."
- "La scrivente Sezione, quindi, resta in attesa di ricevere da AQP un cronoprogramma degli interventi previsti sia nel progetto P1918, che tenga anche conto delle prescrizioni indicate nel succitato parere prot. 3706 del 27/03/2023, e sia del progetto relativo alla condotta sottomarina."
- l'AIP, con nota prot. 3375 del 25/05/2023, ha trasmesso la determina di approvazione della perizia di variante suppletiva n. 1 inerente al progetto di realizzazione della condotta sottomarina;
- l'AQP, con nota prot. 78923 del 01/12/2023, nel riscontrare la diffida della Regione, ha indicato che il depuratore è stato oggetto di manutenzioni straordinarie finalizzate a migliorare l'efficienza depurativa, nelle more della realizzazione del progetto P1918; ha informato, inoltre, di aver individuato e dosato floculanti in grado di migliorare la sedimentabilità dei fanghi secondari e di aver impiegato bioattivatori in grado di migliorare l'accrescimento della biomassa in ossidazione; in aggiunta, l'AQP ha descritto le attività poste in essere per aumentare il livello di controllo della rete fognaria (separazione dei collettori di arrivo all'impianto dalla zona Asi, Zona Artigianale e fognatura cittadina al fine di facilitare l'individuazione di scarichi anomali; incremento delle attività di verifica e controllo degli insediamenti produttivi e delle reti); infine, l'AQP ha informato che il progetto definitivo dell'intervento P1918 è in fase di verifica interna;

### **ATTESO CHE:**

- il depuratore in oggetto è stato sottoposto ad un intervento di potenziamento (progetto P 1105) ultimato all'inizio del 2018, con entrata in esercizio il 31/12/2018; tale progetto ha avuto l'obiettivo di incrementare la potenzialità del depuratore sino al valore di 84.803 AE, con portata media influente di 537,09 mc/ora (portata di punta al biologico pari a 2 Qm);
- sul depuratore sono in programmazione alcuni interventi infrastrutturali: il progetto P1510 di adeguamento al DM 185/2003 (con previsione di inizio lavori al 04/03/2024); il progetto P1918 finalizzato ad efficientare il comparto biologico e a migliorare la gestione dei fanghi (con previsione di inizio lavori al 20/04/2025); il progetto P1637 relativo alla realizzazione delle serre solari per l'essiccamento del fango disidratato (con previsione di inizio lavori al 22/04/2025);
- Il processo depurativo è del tipo a fanghi attivi e con stabilizzazione anaerobica dei fanghi e successiva disidratazione meccanica degli stessi;
- La filiera di trattamento attualmente presente è la seguente:

## Linea acque

- Grigliatura fine;
- Lavaggio sabbie disabbiatura;

- Flocculazione;
- Sedimentazione primaria;
- Nuova equalizzazione;
- Nuova denitrificazione/ossidazione;
- Sedimentazione finale;
- Disinfezione;

## Linea fanghi

- Ispessimento statico;
- Digestori I e II stadio;
- Centrale termica disidratazione ed essicamento;
- Disidratazione meccanica ed essicamento termico;
- Letti di essicamento di emergenza.

### Linea gas

- Gasometro e torcia.
- lo scarico è assoggettato ai limiti di cui alla tab. 1 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., nonché ai limiti di tab. 3 del medesimo allegato, applicabili in presenza di scarichi di acque di processo in fogna nera;
- le acque reflue depurate, in uscita dall'impianto, vengono addotte al recapito finale Mare Adriatico, tramite un collettore emissario della lunghezza di circa 3.000 m che termina sulla costa, nel punto avente le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 630.504,96 E, 4.565.032,71 N; (16°33'25,43"E, 41°13'34,19"N nel sistema WGS84);
- il PTA 2015-2021 ha previsto un COG dell'agglomerato di Molfetta di 86.700 AE ed una potenzialità dell'impianto di depurazione di 84.000 AE (potenzialità massima 92.000 AE); il PTA come scenario futuro prevede che lo scarico del depuratore avvenga mediante condotta sottomarina e che il depuratore sia in grado di licenziare un refluo affinato rispettoso dei limiti del DM 185/2003;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2022, è emerso che gli AE serviti si siano attestati su 101.409 e che il volume annuo trattato sia stato pari a 4.968.380 mc/anno (13.612 mc/giorno ~ 567 mc/ora);
- dall'esame degli esiti degli accertamenti analitici condotti da Arpa Puglia sull'effluente depurato nel 2022 e nel primo semestre del 2023, è emerso quanto segue:
  - su 24 controlli effettuati nel 2022 sono stati accertati 2 superamenti del parametro SST, 2 del parametro BOD, 6 di NH4, 1 di tensioattivi e 2 di E.coli;
  - nel 2023 Arpa, alla data di approvazione della presente determina, ha segnalato un solo superamento del parametro NH4 (cfr rdp 9914 del 07/06/2023);
- dalle informazioni raccolte è evidente che la realizzazione del progetto P1918 costituisce la principale soluzione al problema dell'alto carico inquinante che caratterizza i reflui in ingresso al depuratore di Molfetta;
- dall'analisi degli autocontrolli effettuati da AQP nel 2023, continua a rilevarsi la criticità connessa al contenimento del parametro NH4 e, meno frequentemente, al parametro NO2;

# **VISTO CHE:**

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni
  allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano
  di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente

riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;

- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- la Regione Puglia, con l'art. 7 della LR n. 32/2022, ha abrogato le lettere "h" e "i" del comma 1 dell'art. 28 della LR 30 novembre 2000, n. 17, determinando, in ragione dell'esistente normativa sopracitata e della LR n. 44/2018, anche la riallocazione delle funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile
  come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli
  agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo, come
  soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo
  scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli
  accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite
  dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

**RILEVATO CHE** sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

# VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI CONTABILI**

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di adottare**, ai sensi della Parte III del Dl.gs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, ed in favore di AQP, l'autorizzazione allo scarico del depuratore a servizio dell'agglomerato di Molfetta nel Mare Adriatico, nel punto di scarico avente le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 630.504,96 E, 4.565.032,71 N; (16°33'25,43"E, 41°13'34,19"N – nel sistema WGS84);

### 2. di stabilire che:

- a. l'autorizzazione allo scarico avrà validità di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
- b. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. ed i valori limite di tab. 3 "scarico in acque superficiali", per quei parametri che le attività produttive possono scaricare in fogna (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 2.500 ufc/100 ml), ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto allegato 5 del TUA, qualora nella rete di fognatura nera vengano convogliati anche reflui di natura industriale, debitamente autorizzati e disciplinati dal gestore del SII;
- c. in ragione del quadro istruttorio emerso con riguardo alla conformità dello scarico rispetto ai valori limite di tab. 3, il Gestore, nelle more della realizzazione del progetto P1918, nel primo anno dovrà dimostrare di aver costantemente monitorato i parametri "NH4 e NO2", applicando i criteri di gestione previsti dal "Disciplinare di gestione ordinaria e sui allegati", incrementando il numero degli auto-controlli sul processo di abbattimento di "NH4 e NO2", portandoli ad una frequenza mensile o quindicinale qualora necessario; ciò fino a quando i valori dei parametri sopra indicati non si stabilizzino con continuità sotto i valori limite di tab. 3;
- d. l'AQP dovrà attivare ogni azione acceleratoria relativa alla realizzazione del progetto P1918, al fine di adeguare, quanto prima, le linee di processo al carico inquinante dei reflui in ingresso; a tal fine con cadenza semestrale dovrà trasmettere l'aggiornamento del cronoprogramma dell'intervento progettuale;

### 3. di stabilire che l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:

- a. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto dovrà:
  - attestare l'installazione e la piena funzionalità degli auto- campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
  - provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestando l'avvenuta esecuzione di quanto richiesto, indipendentemente dall'emissione dell'ordinanza sindacale, qualora il Comune di Molfetta non proceda in tal senso entro i termini stabiliti; almeno uno dei cartelli dovrà essere posizionato in prossimità del punto di scarico;
- b. <u>entro 180 giorni</u> dalla notifica del presente atto dovrà redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 Gestione degli scarichi del RR n.13/2017, andando ad aggiornare quanto indicato nel PMA predisposto con il progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione; il nuovo Piano di Monitoraggio dovrà essere validato da Arpa Puglia;
- c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, l'AQP Spa dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 2b), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, soprattutto per tutti quei parametri che il presidio depurativo comunale non è in grado di trattare, portandoli al disotto dei valori limite ex lege previsti;
- d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, l'AQP dovrà effettuare un numero minimo di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 24 all'anno per i parametri di tab. 1, di cui 6 comprensivi dei parametri

- di tab. 3 "scarico in acque superficiali" (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 2.500 ufc/100 ml); lo stesso numero <u>minimo</u> di autocontrolli, sul set di parametri sopra indicato, dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- e. <u>in attesa della validazione del PM</u>, dovrà effettuare il monitoraggio della qualità delle acque del corpo idrico recettore durante la stagione balneare (con frequenza mensile); il set minimo di parametri da analizzare sarà il seguente: PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Test di tossicità; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;
- 4. di stabilire che AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:
  - a. con cadenza annuale dovrà trasmettere:
    - i dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore; qualora, però si
      rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli <u>sull'effluente</u>, questi dovranno
      essere prontamente trasmessi, <u>unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili
      cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche
      occorse;
      </u>
    - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
    - l'attestazione di efficienza funzionale del collettore emissario;
    - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
  - b. qualora ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza e/o di gestione speciale e/o di gestione provvisoria, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
  - c. dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
  - d. dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
- 5. **di stabilire che** AQP spa rispetti gli obblighi di <u>registrazione e di conservazione dei documenti</u> previsti dal <u>Piano di Gestione e dagli annessi allegati</u>, nonché dal <u>disciplinare di gestione ordinaria</u>;
- 6. **di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
  - a. dovrà attivare e rendere pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
  - b. dovrà adottare le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei

- piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- c. dovrà smaltire o riutilizzare i fanghi prodotti dal depuratore secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel Dl.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- d. dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
- e. dovrà garantire le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;
- 7. **di stabilire che** nella fascia di ampiezza di 500 m attorno al punto di scarico in battigia vigono i divieti di cui all'art. 9 comma 1 lettera c) del RR n. 13/2017;

## 8. di impegnare specificatamente il Comune di Molfetta:

- a. lì dove non ancora provveduto, ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- b. a monitorare con la propria polizia municipale il rispetto dei divieti di cui al punto 7) soprattutto per i connessi aspetti igienico-sanitari;
- c. ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

# 9. di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 24 campionamenti minimi su base annuale, di cui 6 (sei) su tutti i parametri di tab.
   3 all. V parte III del TUA (E. coli 2.500 UFC/100 ml);
- b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;
- 10. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
- 11. di impegnare il Comune di Molfetta, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Città metropolitana di Bari, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
- 12. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri,

- delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
- 13. di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo della Regione a notiziare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito di superamento dei valori limite allo scarico e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei titoli autorizzativi ex art. 124 del TUA;
- 14. di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
- 15. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
- 16. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- 17. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
- 18. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Città Metropolitana di Bari ed al Comune di Molfetta;
- 19. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

# Il presente provvedimento, sarà:

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Città Metropolitana di Bari ed al Comune di Molfetta;
- e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia e sul portale Amministrazione Trasparente;
- f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Gestione delle infrastrutture idrico fognarie Emiliano Pierelli

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche Andrea Zotti